

## CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (MATERIALI INDIRECTI) rev.02 del 05.06.23

### 1. GENERALITA'

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto regolano ogni rapporto contrattuale tra MG Mini Gears S.p.A. (di seguito "**Cliente**") ed i propri fornitori (di seguito "**Fornitori**" e, singolarmente, "**Fornitore**") per la fornitura al Cliente di beni e/o di servizi non destinati alla produzione di componenti e particolari dei prodotti realizzati dal Cliente (di seguito "**Beni**" e "**Servizi**") derivante da un ordine di acquisto da parte del Cliente (di seguito "**Ordine**") accettato dal Fornitore, oltre ad eventuali accordi specifici conclusi tra Cliente e Fornitore. Modifiche e aggiunte alle presenti condizioni generali di acquisto devono essere pattuite per iscritto.

### 2. CONTRATTO DI ACQUISTO

2.1 Un contratto di acquisto si considera concluso quando un Ordine inviato dal Cliente viene accettato dal Fornitore ovvero nel caso in cui il Fornitore, pur senza accettare espressamente l'Ordine, esegue la prestazione ivi indicata. Gli Ordini vengono gestiti tramite il portale del Cliente o tramite ordine chiuso tramite sistema.

2.2 In caso di stipulazione per iscritto di eventuali ulteriori accordi specifici tra il Cliente ed il Fornitore (di seguito "Contratto Quadro") le presenti condizioni trovano comunque applicazione nei limiti in cui non siano derogate dal, o incompatibili col, Contratto Quadro.

2.3 Salvo diverse espressioni intese tra le Parti, in caso di incompatibilità tra Ordine e condizioni generali di acquisto, prevalgono le previsioni contenute nell'Ordine accettato o eseguito.

2.4 Il Cliente, in caso di comprovata inottemperanza del fornitore agli obblighi contrattuali (riportati nel presente documento, nel contratto firmato o nell'ordine d'acquisto), ha facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento dando comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R al fornitore con preavviso minimo di 60 gg, dove applicabile.

### 3. ASSENZA DI ESCLUSIVA

Non è prevista alcuna esclusiva in favore del Fornitore.

### 4. CONSEGNE DEI BENI / PRESTAZIONE DEI SERVIZI

4.1 Il Fornitore deve consegnare i Beni e prestare i Servizi alla data e con le modalità previste nell'Ordine. Il Fornitore deve informare tempestivamente il Cliente di ogni evento che possa mettere a rischio il puntuale svolgimento delle consegne o dei Servizi. Qualora il Cliente comunichi la chiusura del proprio magazzino per festività o inventario, il Fornitore deve posticipare alla data di riapertura le consegne dei Beni o i Servizi previste per il periodo di chiusura.

4.2 Nel caso in cui la quantità di Beni consegnata non sia conforme a quella pattuita, il Cliente ha la facoltà di:

a) in caso di maggiore quantità consegnata, (i) accettare la maggiore quantità consegnata, imputandola ad acconto sulle successive consegne dello stesso Bene, rimanendo inteso che il prezzo relativo alla maggiore quantità consegnata dovrà essere versato al Fornitore unitamente al prezzo della successiva consegna prevista; oppure (ii) respingere l'eccedenza, che verrà restituita dal Cliente al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo e utilizzando vettori convenzionali;

b) in caso di minore quantità consegnata, ottenere dal Fornitore la spedizione immediata dei Beni mancanti, con costi a carico del Fornitore.

4.3 In caso di ritardo nella consegna dei Beni o nella prestazione dei Servizi rispetto a quanto indicato nell'Ordine non dovuto a circostanze di forza maggiore, il Cliente oltre ai rimedi di legge, ha il diritto di annullare l'Ordine di acquisto, rifiutare l'esecuzione della prestazione ivi prevista ed acquistare da altro fornitore, addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore spesa, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno ed il diritto ad ottenere dal Fornitore il rimborso di quanto eventualmente addebitato, a causa del ritardo, dal cliente finale.

4.4 Salvo diverso accordo tra le Parti, le consegne dei Beni devono avvenire presso la sede del Cliente nei termini DAP (Incoterms® 2010); ugualmente, in mancanza di diverso accordo tra le Parti la prestazione dei Servizi deve avvenire presso la sede del Cliente. Il ricevimento dei Beni o dei Servizi da parte del Cliente e il pagamento del relativo prezzo non comportano rinuncia del Cliente ai diritti e alle azioni contrattualmente e/o normativamente spettanti. In caso di Servizi che comportino attività di installazione, modifica e manutenzione di macchine, impianti, attrezzature ed edifici, il Fornitore, al termine dell'attività prestata, si obbliga a rilasciare per iscritto un dettagliato rapporto di fine lavori e ad attestare, sempre per iscritto, l'esecuzione dei lavori commissionati a regola d'arte ed in conformità alla normativa applicabile, nonché l'assenza di qualsivoglia condizione ostativa alla ripresa da parte del Cliente delle attività connesse a macchine, impianti, attrezzature ed edifici interessati dalle attività eseguite, dovendosi ritenere compreso anche il nulla osta al riavvio o all'utilizzo delle macchine, impianti, attrezzature ed edifici in questione.

4.5 mG miniGears S.p.A. si riserva la facoltà di sottoporre al fornitore un proprio standard di rapporto di fine lavori; nel qual caso, il fornitore è tenuto ad accettare e sottoscrivere tale rapporto.

### 5. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

5.1 Il Fornitore garantisce che l'espletamento delle attività concernenti la fornitura dei Beni e/o dei Servizi di cui all'Ordine sarà effettuata impiegando soggetti regolarmente assunti ed inquadrati nei termini di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia.

5.2 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei propri dipendenti e collaboratori previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei predetti obblighi ed all'esibizione, su richiesta del Cliente, della documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.

5.3 Per consentire, sotto la responsabilità del Fornitore, l'accesso dei propri dipendenti e collaboratori presso la sede del Cliente, alle condizioni previste dalle norme di sicurezza del Cliente stesso, il Fornitore si impegna a comunicare in anticipo l'elenco nominativo completo delle persone che dovranno accedere a detta sede.

### 6. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

6.1 In conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 26, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda da parte del Cliente al Fornitore, quest'ultimo:

(a) nella fornitura di quanto commissionato, si impegna ad un pieno rispetto di quanto previsto dalle norme specifiche vigenti in materia di Certificazione di Conformità ai requisiti di sicurezza, anche rispetto all'Imballaggio ed al Trasporto di quanto commissionato;

(b) si impegna a fornire la documentazione comprovante la propria idoneità tecnico professionale, conformemente alle procedure indicate dal Cliente;

(c) dichiara sotto la propria responsabilità di avere ricevuto dal Cliente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione, protezione e di gestione dell'emergenza adottate;

(d) si impegna ad adeguare scrupolosamente il comportamento dei propri dipendenti e collaboratori informandoli e formandoli relativamente a quanto previsto all'interno del D.U.V.R.I. predisposto per le specifiche attività, riservando al Cliente la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato norme comportamentali e di sicurezza;

(e) si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- (f) si impegna a coordinarsi con il Cliente al fine della concreta gestione dei rischi da interferenza, rispettando puntualmente i contenuti del D.U.V.R.I. redatto dal cliente e sottoscritto per accettazione e condivisione.
- (g) dichiara di avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di assicurazione, previdenza e tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene ai requisiti di sicurezza delle proprie attrezzature di lavoro ed alla definizione di procedure di lavoro sicuro;
- (h) si impegna a rispettare quanto indicato nel D.U.V.R.I. relativamente ai costi per la sicurezza individuati in relazione alla gestione dei rischi da interferenza emersi dal processo di valutazione.
- (i) si impegna a fornire, ai propri dipendenti, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 6.2 Nel caso di assegnazione di lavori in subappalto, il Fornitore dovrà preventivamente richiedere autorizzazione al Cliente ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile.
- 6.3 Nel caso di assegnazione di lavori in subappalto, e fatto salvo quanto indicato al punto precedente, il Fornitore dovrà farsi carico dell'attuazione, nei confronti del subappaltatore, di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, compreso il trasferimento dei contenuti del D.U.V.R.I. predisposto dal Cliente, dandone evidenza documentale allo stesso Cliente.
- 6.4 Fatto salvo quanto specificatamente indicato in altri punti del presente contratto, il Fornitore si impegna ad un puntuale rispetto di tutte le normative applicabili in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in materia di tutela ambientale.

## **7. OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE**

- 7.1 Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
- 7.2 Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa vigente in materia ambientale, e produrle, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.
- 7.3 Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'Attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
- 7.4 La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

## **8. QUALITÀ E CONTROLLI**

- 8.1 Salvo diversa preventiva pattuizione, il Fornitore, a proprie spese e costi, si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità dei Beni all'impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni previste dal Cliente ed alle normative italiane ed estere. I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno il Cliente, il quale si riserva di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio. Se richiesto dal Cliente, il Fornitore dovrà produrre un campione dei Beni. Aggiungere la richiesta della scheda sicurezza.
- 8.2 Il Fornitore dichiara di attenersi a quanto prescritto nel "Manuale della qualità dei Fornitori" del Cliente e si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i Beni oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili in materiali e manodopera, di qualità adeguata.
- 8.3 A fronte dell'impegno del Cliente di promuovere la propria politica ambientale PAM e successive revisioni ed in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche presso i propri fornitori, il Fornitore si dichiara disponibile ad essere qualificato, anche tramite questionari, dal sistema di gestione ambientale e di sicurezza, secondo la procedura del cliente PO 13. di conoscere, per averne preventivamente ricevuto copia, la procedura del Cliente per la gestione degli aspetti ambientali PO13, allegati e successive revisioni indiretti relativi alla produzione di beni e si obbliga a attenersi a quanto stabilito dalla medesima procedura. Il Fornitore, altresì, si obbliga a rispettare la legislazione vigente in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

## **9. GARANZIA**

- 9.1 Il Fornitore garantisce per un periodo di 2 (due) anni dalla data di consegna al cliente finale dei Beni e dalla data della prestazione dei Servizi la conformità dei Beni o dei Servizi alla vigente normativa e a tutto quanto pattuito tra le parti, nonché l'assenza di vizi e difetti. Eventuali difformità e/o vizi dei Beni o dei Servizi devono essere denunciati dal Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza del vizio da parte del Cliente stesso, mediante invio al Fornitore di apposita comunicazione scritta..
- 9.2 In caso di vizi il Cliente per quanto riguarda la fornitura di Beni ha la facoltà di (i) ottenere a spese del Fornitore l'immediata sostituzione dei Beni viziati con Beni conformi ovvero, a discrezione del Cliente, (ii) restituire al Fornitore - a spese e rischio di quest'ultimo - l'intero lotto in cui sono stati rinvenuti i Beni viziati e risolvere l'acquisto per la parte relativa ai Beni restituiti. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere immediatamente, il Cliente può altresì effettuare o far effettuare da terzi lavorazioni sui Beni viziati allo scopo di eliminare i vizi. Quanto precede non esclude in alcun modo il diritto del Cliente di ottenere in ogni caso il rimborso di tutti i costi inerenti e conseguenti alla presenza dei vizi (inclusi gli importi che il Cliente avesse dovuto versare ai clienti finali a causa dei Beni viziati) ed il risarcimento di ogni danno, anche da fermo produttivo.
- 9.3 In caso di vizi riguardanti i Servizi, il Cliente ha la facoltà di (i) ottenere l'eliminazione delle difformità e/o dei vizi a spese del Fornitore, (ii) la riduzione del prezzo. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere immediatamente, il Cliente può altresì effettuare o far effettuare da terzi le prestazioni atte all'eliminazione delle difformità e/o dei vizi. Quanto precede non esclude in alcun modo il diritto del Cliente di ottenere in ogni caso il rimborso di tutti i costi inerenti e conseguenti alla presenza dei ed il risarcimento di ogni danno, anche da fermo produttivo.
- 9.4 Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere, a proprie spese, per l'intera durata della fornitura al Cliente idonea polizza assicurativa per responsabilità civile prodotti, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Cliente. Il Fornitore si impegna ad inviare al Cliente copia della suddetta polizza e di ogni eventuale successiva modifica.

## **10. PAGAMENTI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO**

- 10.1 Il credito del Fornitore nei confronti del Cliente non può essere oggetto di cessione e/o di delegazione sotto qualsiasi forma.
- 10.2 Il Fornitore si impegna a inserire in ciascuna fattura emessa nei confronti del Cliente una espressa menzione dell'inceditibilità del credito nei confronti del Cliente. In difetto, il Cliente ha il diritto di respingere la fattura del Fornitore e di chiederne la regolarizzazione.

## **11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISTO**

È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto di acquisto.

## 12. SUBFORNITORI E SUBAPPALTO

Non è ammessa la subfornitura in mancanza di approvazione da parte del Cliente.

## 13. LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA

13.1 Le presenti condizioni generali di acquisto, gli ordini di acquisto ed i contratti di acquisto da queste regolati sono disciplinati dalla legge italiana con esclusione dell'applicazione delle norme riguardanti il conflitto di leggi o di qualsiasi altra convenzione internazionale.

13.2 Qualunque controversia tra le parti inerente alle presenti condizioni generali di acquisto, agli ordini di acquisto o ai contratti di acquisto da queste regolati sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Padova.

## 14. CODICE ETICO

Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico "HR 04 vers.1" adottato dal Cliente e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute.

## 15. PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, le Parti prestano reciproco consenso all'inserimento ed al trattamento dei propri dati personali nelle rispettive banche dati informatiche e/o cartacee.

Con la sottoscrizione il Fornitore dichiara di avere preso visione delle presenti condizioni generali di acquisto e di accettarle integralmente.

Data: \_\_\_\_\_ Il Fornitore: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare espressamente le previsioni degli artt. 6 (Consegne dei Beni – Prestazione dei Servizi); 7. (Qualità e controlli) 8 (Garanzia) 9 (Pagamenti - Divieto di cessione del credito) 10 (Divieto di cessione del contratto di acquisto); 11 (Subfornitori); 12 (Legge applicabile e foro competente);

Data: \_\_\_\_\_ Il Fornitore: \_\_\_\_\_